

REGOLAMENTO (CE) N. 1288/96 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1996

che rettifica il regolamento (CE) n. 917/96 recante modifica del regolamento (CE) n. 2883/94 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 7, secondo comma,

considerando che una verifica ha messo in evidenza che la versione dell'allegato del regolamento (CE) n. 917/96 ⁽³⁾ adottata dalla Commissione e pubblicata non corrisponde alla versione sulla quale è stato consultato il comitato di gestione; che occorre pertanto rettificare il regolamento in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 917/96 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 9 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 123 del 23. 5. 1996, pag. 15.

ALLEGATO

ALLEGATO XII

PARTE B

Importo degli aiuti concessi

(in ECU/bl)

Codice dei prodotti ⁽¹⁾	Importo dell'aiuto applicabile ai prodotti provenienti dalla Comunità
2204 21 79 120	4,782 ⁽²⁾
2204 21 79 220	4,782
2204 21 79 180	1,437 ⁽³⁾
2204 21 79 280	1,437
2204 21 79 910	4,782
2204 21 80 180	1,437
2204 21 80 280	1,437
2204 21 83 120	4,782
2204 21 83 180	1,437
2204 21 84 180	1,437
2204 29 62 120	4,782
2204 29 62 220	4,782
2204 29 62 180	1,437
2204 29 62 280	1,437
2204 29 62 910	4,782
2204 29 64 120	4,782
2204 29 64 220	4,782
2204 29 64 180	1,437
2204 29 64 280	1,437
2204 29 64 910	4,782
2204 29 65 120	4,782
2204 29 65 220	4,782
2204 29 65 180	1,437
2204 29 65 280	1,437
2204 29 65 910	4,782
2204 29 71 180	1,437
2204 29 71 280	1,437
2204 29 72 180	1,437
2204 29 72 280	1,437
2204 29 75 180	1,437
2204 29 75 280	1,437
2204 29 83 120	4,782
2204 29 83 180	1,437
2204 29 84 180	1,437

(¹) I codici dei prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 2806/95 (GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 14).

(²) L'importo di 4,782 ECU si intende per ettolitro di prodotto.

(³) L'importo di 1,437 ECU si intende per % vol e per ettolitro di prodotto [titolo alcolometrico volumico totale ai sensi dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87].